

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	23
Sui lavori della Commissione	23
Misure per garantire la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici. C. 5123 Angelino Alfano, Bersani, Casini ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	24
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	27
5-06618 Favia e Paladini: Sui concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato indetti nel 2006, nel 2008 e nel 2011	27
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	43
5-06615 Bragantini e Vanalli: Utilizzo di veicoli a metano per l'attività della Polizia di Stato ...	28
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	44
5-06614 Tassone: Iniziative per la tutela dell'incolumità fisica di Aldo Vincenzo Pecora e dei suoi familiari	28
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	45
5-06616 Giorgio Conte e Di Biagio: Disciplina riguardante la polizia locale	29
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	47
5-06617 Calderisi e Bertolini: Iniziative per contrastare la presenza diffusa della criminalità organizzata nella provincia di Modena	29
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	48
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano	30
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 457 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	32
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	32
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Generale di Corpo d'Armata Nino Di Paolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII n. 30 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti approvati</i>)	50
Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali. C. 4998 approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	52
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Atto n. 450 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	36
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	40
ALLEGATO 8 (<i>Relazione approvata dalla I Commissione</i>)	56
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato dalla I Commissione</i>)	57
AVVERTENZA	42

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta di attivazione

del circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, nel dispone l'attivazione.

Sui lavori della Commissione.

Maurizio TURCO (PD), ricordato che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi oggi ha convenuto su un calendario di esame delle proposte di legge relative all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate), il quale prevede l'adozione del testo base il 9 maggio e subito dopo la votazione degli emendamenti ad esso riferiti, chiede al presidente di valutare l'opportunità di prevedere tempi più ampi per la discussione di carattere generale sul testo base, prima del passaggio alla fase emendativa. Ritiene infatti essenziale che sul testo base si svolga un ampio dibattito.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che il 9 maggio è prevista l'adozione del

testo base, la cui discussione potrà iniziare non appena il relatore formulerà una sua proposta.

Misure per garantire la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici.

C. 5123 Angelino Alfano, Bersani, Casini ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi oggi ha convenuto di prevedere per la proposta di legge in titolo un percorso di esame distinto rispetto a quello delle proposte di legge relative all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 e abbinate): questo in considerazione del carattere circoscritto del provvedimento in titolo e del fatto che su questo specifico punto è stato già raggiunto un accordo politico ed è stata chiaramente manifestata dalla maggioranza la volontà di procedere nei tempi più brevi possibili.

Conseguentemente, l'ufficio di presidenza ha delineato il seguente calendario dei lavori: oggi, svolgimento delle relazioni introduttive; 19, 24 e 26 aprile, esame preliminare; 4 maggio ore 14, termine emendamenti; 8 maggio, votazione degli emendamenti; 10 maggio, conferimento del mandato ai relatori. Resta inteso che questa organizzazione dei lavori potrà essere oggetto di modifica in relazione alle decisioni che la Conferenza dei presidenti dei gruppi prenderà in ordine all'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento.

Informa inoltre che, con riferimento alle proposte di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, sono stati previsti tempi di esame adeguati alla complessità e all'ampiezza del loro contenuto, ferma restando l'esigenza di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che, come emerso

anche nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è ormai nota la necessità di intervenire con celerità al fine di definire misure che attengono ai profili, più specifici ma molto significativi nell'ambito del tema più vasto dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, riguardanti la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla proposta di legge in titolo. Evidenzia, infatti, che i recenti accadimenti spingono il Parlamento ad approvare quanto prima interventi per un controllo dei bilanci più efficace e razionale.

Richiama quindi la lettera trasmessa dal Presidente della Camera, di cui ha recentemente dato lettura il presidente della Commissione, inviata dal collegio dei revisori dei conti, in cui si evidenzia la presenza di vuoti normativi che rendono meramente formale il controllo sui bilanci dei partiti.

Ritiene sia quindi nelle competenze del Parlamento rivedere con urgenza le misure finalizzate al controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici affinché sia assicurata la massima trasparenza e correttezza, anche tenendo conto dell'esperienza europea.

Ricorda infatti che sui temi in discussione i principali Paesi dell'Unione europea, ad eccezione del Regno Unito, hanno previsto una disciplina i cui principi ispiratori sono molto simili tra loro, pur differenziandosi nella fase applicativa. Per quanto attiene infatti alla materia dei controlli, dal panorama europeo emergono sostanziali difformità: in particolare, il Regno Unito, con le specificità che caratterizzano il relativo sistema, ha affidato tale compito ad un organismo parlamentare; la Germania lo ha attribuito al presidente del *Bundestag*, che si avvale di tecnici scelti in accordo con i partiti che presentano i bilanci; la Spagna ha affidato tale funzione alla Corte dei conti mentre la Francia ha attribuito la suddetta funzione ad un'autorità che viene definita amministrativa e non giurisdizionale, composta dal Presidente della Corte di Cassa-

zione, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio di Stato.

Evidenzia quindi che, nell'affrontare il tema in esame, le tre forze politiche che hanno definito il testo della proposte di legge in titolo hanno immaginato, dopo un'attenta discussione, di delineare un sistema analogo al modello francese, come si evince dalle previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, che affidano le suddette funzioni ad una Commissione denominata « Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti politici ». La Commissione, che ha sede presso la Camera dei deputati, è composta da tre componenti individuati nelle persone del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio di Stato e del Primo Presidente della Corte di Cassazione, ciascuno dei quali si avvale fino a un massimo di due magistrati appartenenti ai rispettivi ordini giurisdizionali. La Commissione è coordinata dal Presidente della Corte dei conti.

Rileva peraltro come sono previsti modalità di azione e sanzioni più incisive rispetto al modello francese ed a quello tedesco a cui ci è si ugualmente ispirati, considerato che nel testo si stabilisce che chi agisce scorrettamente deve subire non una sospensione, come accade oggi, ma una vera e propria decurtazione dei rimborsi elettorali, pari a tre volte la misura dell'irregolarità riscontrata.

Illustra quindi, nel dettaglio, il contenuto dell'articolo unico di cui si compone la proposta di legge in discussione e che affronta i tre profili del sistema di controllo, delle sanzioni e della trasparenza. Quanto al primo aspetto, sono rese obbligatorie per legge la verifica e la certificazione dei bilanci dei partiti da parte di società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. Nessun partito o movimento politico potrà sottrarsi a tale atto di controllo interno. Sotto il profilo dei controlli esterni, si prevede, come già detto, l'istituzione di una Commissione, che potrà procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute alla documentazione prodotta a

prova delle spese stesse. La finalità è infatti quella di consentire a tale Commissione di accedere a tutti gli atti che costituiscono le entrate e le uscite dei bilanci, così da superare le attuali debolezze del sistema.

Evidenzia quindi che le sanzioni previste dal testo sono volte a realizzare una vera e propria decurtazione dei rimborsi in caso di irregolarità mentre, sotto il profilo della trasparenza, si stabilisce che venga ridotta da 50.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale i contributi ai partiti vanno dichiarati pubblicamente e che i conti dei partiti siano pubblicati obbligatoriamente sul sito *internet*, permettendo a tutti i cittadini di verificare dove i partiti si procurano le risorse e come le impiegano.

Sottolinea infine che si tratta di un testo suscettibile di miglioramenti e di modifiche, nei tempi previsti dall'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, a partire da alcune precisazioni che ritiene opportuno preannunciare sin d'ora. In primo luogo, occorrerà probabilmente definire con precisione cosa s'intende per « movimento politico ». In secondo luogo, per quanto attiene alla revisione dei bilanci intesa come forma di controllo interno, sarà utile prevedere che la scelta del soggetto di società di revisione non possa essere ripetuta oltre un certo numero di esercizi finanziari, così da evitare il rischio che un partito politico scelga a vita il medesimo soggetto, in qualità di controllore. Infine, nel prevedere sanzioni pari a tre volte la misura dell'irregolarità riscontrata, sarà necessario chiarire come procedere nel caso in cui l'irregolarità non sia quantificabile nella misura.

Per quanto attiene poi alla previsione del comma 9 dell'articolo 1, nella parte in cui si stabilisce che « in via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, è effettuato dalla Commissione », preannuncia l'intenzione di

estendere il riferimento anche all'anno 2010 poiché, nella stesura del testo, si è ritenuto erroneamente che l'esercizio finanziario 2010 fosse stato già oggetto di controllo. Anche per tale ragione, ribadisce quindi l'urgenza di giungere quanto prima alla definitiva approvazione della proposta di legge in titolo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, dichiara di aver poco da aggiungere alla relazione svolta dal deputato Bressa, che è stato esauriente, ha fornito un quadro comparativo della legislazione degli altri Paesi, ha descritto l'articolato e ha indicato i miglioramenti che potranno essere apportati al testo. Si limita ad aggiungere che il provvedimento in esame rappresenta un enorme salto di qualità in materia di controllo sui bilanci dei partiti rispetto alle discipline fin qui succedutesi in Italia su questa materia.

Quanto ai tempi di lavoro stabiliti nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi oggi per l'esame del provvedimento, ritiene che siano idonei a garantire la speditezza dell'esame unitamente all'approfondimento, senza pregiudizio per la discussione delle proposte di legge relative all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, per la quali è stato previsto un calendario di lavori tendente ad assicurare, per quanto possibile, il rispetto del programma dell'Aula, che prevede la discussione di questo provvedimento nel mese di maggio.

A suo avviso, aver mantenuto separata la discussione sulla proposta di legge in titolo rispetto alle proposte relative all'attuazione dell'articolo 49 è stata la scelta migliore, in quanto permette di approfondire le diverse questioni e le connessioni tra i diversi aspetti della disciplina dei partiti.

Massimo DONADI (IdV) dichiara che il giudizio del suo gruppo sulla proposta di legge in titolo è completamente negativo e preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede alla presidenza un chiarimento sulla nomina di due relatori di maggioranza sullo stesso provvedimento, atteso che, a sua esperienza, si procede alla nomina di due relatori quando si vuole coinvolgere l'opposizione nelle funzioni di relatore, mentre non c'è ragione di nominare due relatori di maggioranza, e anzi può determinare un problema ove questi dovessero essere in disaccordo su questo o quel punto.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che la nomina di due relatori di maggioranza sullo stesso provvedimento non è consueta, ma neppure sconosciuta alla prassi parlamentare, e che, in caso di disaccordo tra i relatori, la decisione spetterà alla Commissione, alla quale del resto spetta anche quando il relatore è uno solo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che nel prosieguo dei lavori potranno essere evidenziati eventuali rilievi ed osservazioni sul testo in esame. Per quanto riguarda il merito del provvedimento, evidenzia che, pur con un percorso accelerato di esame, la proposta di legge in titolo riflette le impostazioni prevalenti in Europa, come evidenziato dal relatore Bressa. Viene infatti delineato un sistema dei bilanci dei partiti che si giova di professionalità private secondo le regole della contabilità internazionale ed affida la fase del controllo esterno ad alti magistrati.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva come l'intervento del collega Mantini verta sul merito del provvedimento mentre si era stabilito di dedicare la seduta odierna alle sole relazioni illustrative.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che la Lega Nord Padania abbia altri problemi a cui pensare.

Nel riprendere il proprio intervento, ritiene quindi che potranno essere valutati insieme, nel corso del dibattito, i miglioramenti da apportare al testo in esame. Tra questi richiama, in particolare, l'esi-

genza di valutare la possibilità di prevedere il ricorso a personale più specializzato ai fini dell'attività della istituendo Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici. Anche per quanto attiene alle sanzioni, si potrebbe pervenire alla definizione di disposizioni più dettagliate, anche per quanto attiene alla previsione del testo che attribuisce ai Presidenti delle Camere « su proposta della Commissione » il potere di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.

Evidenzia infatti l'opportunità di evitare profili di indeterminatezza e misure troppo imperniate al principio dell'auto-dichia, che potrebbero sollevare critiche e perplessità da parte dell'opinione pubblica.

Maria Piera PASTORE (LNP) invita i colleghi, per assicurare la serenità del dibattito, ad evitare allusioni alle vicende della Lega Nord Padania, anche perché si tratta di problemi che hanno interessato, nel passato più o meno recente, pressoché tutte le forze politiche, e sottolinea che, anzi, la Lega Nord Padania ha il merito di avere affrontato i suoi problemi immediatamente.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che alle ore 12 è convocata una seduta per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Ricorda inoltre che si era convenuto che nella giornata odierna si sarebbero svolte soltanto le relazioni introduttive. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06618 Favia e Paladini: Sui concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato indetti nel 2006, nel 2008 e nel 2011.

Giovanni PALADINI (IdV), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in oggetto e si richiama al testo della medesima.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PALADINI (IdV), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto. A suo avviso, il sottosegretario non ha compreso né il contenuto dell'interrogazione, né la portata del problema posto e ha fornito una risposta del tutto erronea.

L'interrogazione affronta il problema dei vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato indetti nel 2006, nel 2008 e nel 2011. A seguito di tali concorsi, nel 2006 sono stati coperti 976 posti con immissione immediata e 531 con assunzione « postadattata » al completamento della ferma quadriennale nelle Forze armate. Nel 2008 le due aliquote sono state rispettivamente di 499 e 408 posti e nel 2011 di 880 e 720 posti.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza, a fronte delle aliquote di candidati risultati idonei vincitori a seguito dei citati concorsi da poter assumere immediatamente, ha ritenuto invece di indire un nuovo concorso per il reclutamento di

2880 allievi agenti della Polizia di Stato. Non sono stati così assunti coloro che, risultati idonei vincitori, stanno ancora oggi espletando servizio in qualità di volontari in ferma quadriennale nelle Forze armate e presso il Ministero della difesa. Si tratta complessivamente di 1659 giovani futuri poliziotti utilizzati in servizi che potenzialmente possono provocare una perdita dei necessari requisiti psico-fisici, stante la delicatezza e la pericolosità degli incarichi in contesti di guerra.

Ricorda come il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 14 del 2011, ha evidenziato che « in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti.

Ritiene scandaloso che non siano stati assunti i soggetti in questione, quando nelle forze di Polizia risultano 15.000 posti vacanti.

5-06615 Bragantini e Vanalli: Utilizzo di veicoli a metano per l'attività della Polizia di Stato.

Matteo BRAGANTINI (LNP), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in oggetto e si richiama al testo della medesima.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo BRAGANTINI (LNP), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto e si sente di affermare che la risposta del sottosegretario appare ridicola. I mezzi a gas e a metano sono del tutto affidabili, non hanno problemi di rimessaggio e di sostenibilità di pesi non eccessivi.

Nel caso di specie si tratta di un mezzo da utilizzare come supporto logistico e non da impiegare in azioni operative, quali un inseguimento.

Riguardo al problema della carenza degli impianti a metano, carburante a costo decisamente più basso di quello della benzina ed estraibile anche in Italia, è stata incentivata ultimamente la sua distribuzione da parte delle stazioni di servizio. Si tratta inoltre di un combustibile ecologico, come dimostra l'utilizzo di autobus a metano, anche come incentivo per i cittadini al suo uso. Osserva come anche la polizia locale faccia uso di veicoli a metano e trova quindi ridicolo e grave che la Polizia di Stato non utilizzi un mezzo che oltretutto non deve neanche essere acquistato. Ritiene, infine, la risposta del sottosegretario « burocratica » e non capisce perché lo Stato, che incentiva all'uso di energie alternative, non debba dare il buon esempio.

5-06614 Tassone: Iniziative per la tutela dell'incolumità fisica di Aldo Vincenzo Pecora e dei suoi familiari.

Mario TASSONE (UdCpTP), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in oggetto e si richiama al testo della medesima.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mario TASSONE (UdCpTP), replicando, sottolinea come il sottosegretario, nella sua risposta, abbia raccolto le sue sollecitazioni. La serie di intimidazioni contro il giornalista Aldo Vincenzo Pecora è rilevante ed è stata messa in atto con biglietti di minacce inviati durante l'inaugurazione della sala del tribunale di Palmi dedicata al giudice Scopelliti, con l'invio di proiettili e infine con la tentata aggressione da parte di due falsi giornalisti. Pecora ha, in conclusione, una « vita bloccata ».

Tali episodi si inquadrano nel fenomeno di atti di intimidazione contro amministratori locali e ricorda che la Commissione sta esaminando una proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su tale fenomeno. Questo

perché il problema è quello delle responsabilità, che spesso non vengono appurate. Lo Stato in Calabria non c'è. Osserva che insieme alla Commissione antimafia si è recato a Monasterace, dove sono stati fatti passi avanti ma ancora insufficienti.

Questi atti di intimidazione sono un capitolo di un medesimo libro, di cui non si vede la conclusione. Per un caso come quello di Monasterace che è stato ripreso dalla stampa a livello nazionale, ce ne sono tanti altri, anche più gravi, che non vengono alla ribalta.

5-06616 Giorgio Conte e Di Biagio: Disciplina riguardante la polizia locale.

Giorgio CONTE (FLpTP), illustrando l'interrogazione in titolo, ricorda che da più legislature sono all'esame del Parlamento proposte di legge quadro in materia di polizia locale ed esprime il timore che il provvedimento su questa materia, attualmente all'esame del Senato, non tenga conto delle esigenze della polizia locale sotto il profilo evidenziato nelle premesse della sua interrogazione. Chiede pertanto al Governo di prestare la dovuta attenzione al problema.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giorgio CONTE (FLpTP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, in attesa del seguito dei lavori parlamentari sul provvedimento già citato.

5-06617 Calderisi e Bertolini: Iniziative per contrastare la presenza diffusa della criminalità organizzata nella provincia di Modena.

Isabella BERTOLINI (PdL), rinuncia ad intervenire in sede di illustrazione, rinviando al contenuto dell'interrogazione presentata.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Isabella BERTOLINI (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita e le forze dell'ordine per il lavoro che stanno facendo.

Rileva, peraltro, che nella provincia di Modena e nell'intera regione dell'Emilia Romagna si dovrebbe fare un passo in avanti per la sicurezza, trattandosi ormai non più di infiltrazioni della criminalità quanto piuttosto di vero e proprio radicamento. Occorre quindi chiedersi per quali ragioni si sia giunti a tale situazione: certamente in gran parte le motivazioni sono da trovarsi nel fatto che si tratta di una zona con attività economiche diffuse e, almeno prima della crisi, in via di espansione. È necessario tuttavia comprendere perché tale zona sia stata scelta come sede del clan dei casalesi e di molti altri *boss* della criminalità organizzata che hanno ormai messo le radici in tali aree del Paese.

Ricorda che il settore dell'edilizia è uno dei più colpiti dal fenomeno; al tempo stesso, negli ultimi 15 mesi, la provincia di Modena ha eliminato dall'albo degli auto-transportatori 345 imprese su un totale di 2.926 ditte iscritte, poiché prive dei requisiti necessari e pertanto a maggiore rischio di infiltrazioni. Al contempo, vi sono stati molti incendi dolosi e episodi ricorrenti nel settore degli appalti e del subappalto al minimo ribasso.

Ribadisce che andrebbe fatto tutto il possibile, prima che sia troppo tardi, per non lasciare il territorio in una situazione di forte ed evidente rischio, visti i segnali ricevuti e il diffuso radicamento della criminalità nella zona.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.15.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta di attivazione del circuito interno. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi oggi, ha stabilito il seguente calendario dei lavori: 9 maggio, adozione del testo base; 14 maggio, ore 14, termine per la presentazione di emendamenti; 15, 16 e 17 maggio, votazione degli emendamenti; 24 maggio, conferimento del mandato al relatore.

Nel comunicare, infine, di aver accertato che il gruppo del Popolo della libertà intende presentare una proposta di legge su questa materia, chiarisce che ciò non modifica il calendario dei lavori stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Chiede quindi al relatore Orsini se intenda presentare oggi una sua proposta di testo.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, preannuncia che a breve metterà a disposizione dei colleghi, per via informale, una traccia di lavoro per il prosieguo dell'*iter*. In questa fase, ha infatti cercato di mettere insieme le disposizioni contenute nelle

diverse proposte di legge presentate, cercando di dare una certa coerenza logica all'insieme.

Ribadisce che si tratta di una mera traccia di lavoro, che andrà comunque coordinata in alcune parti con il contenuto della proposta di legge C. 5123 Angelino Alfano, Bersani e Casini, di cui la Commissione ha avviato oggi l'esame in sede referente. Si tratta di una bozza rispetto alla quale invita i colleghi a formulare suggerimenti, proposte e modifiche. Sulla base delle osservazioni che perverranno si riserva di predisporre una proposta di testo unificato non appena possibile e comunque in tempi brevi.

Donato BRUNO, *presidente*, precisa che il lavoro del relatore deve essere considerato come un contributo al dibattito che porterà alla definizione di un testo unificato su cui ciascuno potrà poi presentare emendamenti.

Maurizio TURCO (PD) ricorda che la Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge in titolo nel mese di aprile 2011. Paventa il rischio che qualsiasi gruppo potrà rinviare ulteriormente ed indefinitamente l'esame preannunciando la presentazione di ulteriori proposte di legge sulla materia. Ricorda infatti che in precedenza era stato fissato un calendario differente che è stato poi posticipato considerato che dovevano essere presentate nuove proposte. Sottolinea quindi come il relatore si trovi di fatto in una situazione che non dipende da lui.

Ritiene che si stia continuando a procedere, sotto altri profili, con una fretta eccessiva. Richiama ad esempio i rilievi contenuti dalla documentazione fornita dagli uffici sulla proposta di legge C. 5123, che sono di particolare interesse ma che probabilmente i relatori non hanno fatto in tempo a leggere prima di svolgere la relazione illustrativa.

Sottolinea come, a suo avviso, l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione si risolva preliminarmente definendo cos'è un partito politico, come evidenziato anche dalle audizioni svolte sulla materia

dalla Commissione. Se non viene infatti definita la cornice, l'*iter* parlamentare rischia di proseguire all'infinito sulla base di proposte di legge che vengono continuamente preannunciate sulla materia.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che non è possibile ignorare il contributo che un gruppo intende dare ai lavori della Commissione mediante la presentazione di una propria proposta di legge. Ricorda, del resto, che diverse proposte di legge sono state assegnate e abbinare successivamente all'inizio dell'esame del provvedimento in titolo e che il relatore ha ogni volta integrato la sua relazione iniziale per riferire su di esse. Ribadisce che, in ogni caso, la proposta di legge del gruppo del Popolo della libertà dovrà intervenire in tempo utile per assicurare il rispetto del calendario di lavoro definito dall'ufficio di presidenza.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che, se la maggioranza avesse organizzato i propri lavori meglio, il tempo trascorso dall'inizio dell'esame delle proposte di legge in titolo sarebbe stato sufficiente a definire un buon testo e il contenuto della proposta C. 5123 avrebbe potuto essere presentato come emendamento a tale testo, anziché come progetto di legge autonomo. Questo sarebbe stato più corretto non soltanto perché i controlli sui bilanci dei partiti, di cui alla proposta di legge C. 5123, rientrano oggettivamente nella materia trattata dalle proposte di legge in titolo, ma anche perché non ha senso — a suo avviso — disciplinare il controllo sui bilanci dei partiti senza aver prima stabilito cosa sia un partito: la sequenza logica corretta è quella di definire innanzitutto cosa siano i partiti politici, disciplinare poi la materia dei finanziamenti pubblici ai partiti e solo da ultimo prevedere i controlli pubblici sui bilanci dei partiti.

Ritiene quindi che il modo di procedere deciso dalla maggioranza in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia casuale e confuso, finalizzato esclusivamente a dare all'opinione pubblica l'impressione che si stia facendo qualcosa.

Salvatore VASSALLO (PD) si associa ai deputati Turco e Vanalli. Fa presente che anche dal testo predisposto dal relatore come contributo ai lavori si ricava che i controlli sui bilanci dei partiti rientrano nella materia più generale dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, rappresentando il momento finale di un ragionamento che deve partire dalla definizione di che cosa siano i partiti politici ed affrontare, oltre al resto, la questione delle condizioni di accesso dei partiti al finanziamento pubblico.

Chiede pertanto alla presidenza di rivedere l'organizzazione dei lavori, anche perché, allo stato, il conferimento del mandato ai relatori sulla proposta di legge C. 5123 dovrebbe intervenire ben 14 giorni prima del conferimento del mandato al relatore sulle proposte di legge in titolo, il che è irragionevole e incomprensibile, anche perché le proposte di legge per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione sono già previste nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio. Trattandosi, quindi, di materie oggettivamente intersecate e di calendari di lavoro paralleli, non si vede la ragione di non discutere i provvedimenti insieme.

A suo avviso, se la volontà è quella di dare un segnale al Paese, si rischia in questo modo di mandare un segnale sbagliato, dal momento che si lascia capire che si è pronti ad approvare una parte della disciplina che serve al paese su questa materia, mentre sul resto si vedrà.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'organizzazione dei lavori della Commissione è stata condivisa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che quella è la sede propria per questo tipo di interventi. Esprime quindi il timore che da parte di alcuni vi sia la volontà di eludere il merito del provvedimento.

Salvatore VASSALLO (PD) rivendica il suo diritto di commentare le decisioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e ricorda di aver già dimostrato di non volersi sot-

trarre ad una discussione sul merito del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP) sottolinea che il testo predisposto dal relatore come contributo ai lavori della Commissione non è la proposta di testo unificato che la Commissione sta aspettando e della quale c'è bisogno per poter passare alla fase emendativa dell'esame. Ribadisce che il suo gruppo non vuole rallentare i lavori, ma anzi chiede alla maggioranza di adottare finalmente un testo base in modo che la discussione possa andare avanti e si riesca a portare il provvedimento all'attenzione dell'Assemblea nei tempi previsti dall'attuale programma dei lavori.

Matteo BRAGANTINI (LNP) intende soffermarsi brevemente sulla questione della disciplina delle elezioni primarie. Ritiene infatti opportuno che un'eventuale disciplina di tali aspetti debba essere rimessa ai singoli partiti politici, con particolare riguardo all'organizzazione, alle modalità ed alle regole da seguire, senza che in questo vi rientri lo Stato così da evitare ulteriori costi e disagi per gli elettori nonché il rischio di un ulteriore allontanamento dalla politica da parte dei cittadini. Non sarebbe infatti compreso dai cittadini lo svolgimento di elezioni primarie obbligatorie ed anticipate rispetto alle elezioni calendarizzate, con costi a carico del bilancio pubblico.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Atto n. 457.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, quindi, l'attivazione del circuito.

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Generale di Corpo d'Armata Nino Di Paolo.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il Generale di Corpo d'Armata Nino DI PAOLO, *Comandante generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD) e Mario TASSONE (UdCpTP).

Il Generale di Corpo d'Armata Nino DI PAOLO, *Comandante generale della Guardia di finanza*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il generale Di Paolo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 15.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.

Doc. XXII n. 30.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 17 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha illustrato i propri emendamenti (*vedi allegato 6*), dei quali raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO, si rimette alla Commissione con riguardo agli emendamenti presentati. Esprime una semplice considerazione rispetto all'emendamento 1.1. nella parte in cui si riferisce, come oggetto di indagine della Commissione, ad episodi di intimidazione intesi come « gli atti di qualunque matrice ». In questo modo si potrebbero comprendere nell'indagine episodi che non sono tesi a minacciare l'esercizio delle funzioni democratiche di rappresentanza da parte degli amministratori locali.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, comprendendo le preoccupazioni espresse dal sottosegretario, sottolinea come il senso degli emendamenti 1.1. e 1.2 sia, in realtà, differente. Da una parte, infatti, si estende il cerchio dell'indagine, anche per evitare il rischio di eventuali sovrapposizioni con le competenze della Commissione antimafia, mentre dall'altra parte si chiarisce che per atti di intimidazione si intendono quegli atti posti in essere con l'obiettivo di pregiudicare l'esercizio libero e democratico della funzione rappresentativa degli amministratori locali.

Pierguido VANALLI (LNP), ritiene che il Governo avrebbe dovuto esprimere il proprio parere e non rimettersi alla Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che è facoltà del Governo rimettersi alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1., 1.2., 2.1., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 5.1., 6.1. e 6.2. della relatrice.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.40.

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.

C. 4998 approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 7*) sui quali invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, ricorda che quello in esame è un provvedimento minore, che il Senato ha già approvato in sede deliberante, in tempi ristretti, nella speranza che si potesse applicare già nelle prossime elezioni amministrative di maggio.

Ricorda che la finalità del provvedimento è quella di permettere di far riferimento, al fine di stabilire il numero dei residenti nei comuni per l'applicazione della disciplina elettorale relativa alla composizione dei consigli e al sistema elettorale applicabile, ai rilevamenti ISTAT più recenti disponibili, anziché ai dati dell'ultimo censimento, che ha cadenza decennale.

Ricorda che nel corso del dibattito si è convenuto sul fatto che si tratta di un'esigenza condivisibile, ma è stata anche evidenziata la necessità di far riferimento a rilevazioni dotate di un maggior grado di ufficialità, rispetto a quanto previsto dal testo in esame. Inoltre, è apparso necessario chiarire il rapporto tra le nuove rilevazioni e il tradizionale censimento.

Ciò premesso, esprime parere favorevole sull'emendamento Calderisi 1.9, invitando, per il resto, al ritiro degli altri emendamenti, sui quali il parere è contrario. In particolare chiarisce che alcuni

emendamenti del gruppo della Lega Nord Padania (1.1 e 1.2 Bragantini) propongono di far riferimento ad una media biennale, che, tuttavia, a suo avviso, potrebbe essere un dato difficile da enucleare.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti Bragantini 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8, nonché gli articoli aggiuntivi Bragantini 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 e Briguglio 1.01, che trattano, rispettivamente, della nomina dei commissari di Governo per l'amministrazione delle province i cui organi vanno in scadenza quest'anno e dell'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, ritiene che essi non riguardino l'oggetto del provvedimento in esame. Si dice consapevole del fatto che le limitazioni alla presentazione di emendamenti ai decreti-legge introdotte dalla recente sentenza della Corte costituzionale aggravano per i parlamentari la difficoltà di vedere approvate le proprie proposte normative, ma ritiene che sarebbe sbagliato trasferire sulle piccole leggi l'usanza che fino a poco fa valeva per i decreti-legge, vale a dire quella di sovraccaricarli di norme estranee alla finalità originaria. Per questa ragione esprime il parere contrario sui predetti emendamenti e articoli aggiuntivi.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere contrario sugli emendamenti Bragantini 1.1 e 1.2 che introducono un ulteriore criterio di calcolo ai fini della determinazione della disciplina elettorale cui fare riferimento.

Sull'emendamento Bragantini 1.8 e sugli analoghi emendamenti e articoli aggiuntivi, si rimette alla Commissione, fermo restando che senza dubbio la finalità da esso perseguita è estranea alla materia del provvedimento trasmesso dal Senato, senza contare che sulla nomina dei commissari di Governo per le province i cui organi sono in scadenza, esistono già due ordini del giorno accolti dal Governo.

Per quanto riguarda, poi l'articolo aggiuntivo Briguglio 1.01, esprime parere contrario sulle lettere a) e b), in quanto le stesse non tengono conto della possibilità

di cambio di residenza in tempo reale prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 5 del 2012, per l'attuazione del quale il Governo è in procinto di adottare un regolamento, il cui schema è attualmente all'esame del Consiglio di Stato.

Quanto invece alla lettera *c*), il Governo si rimette alla Commissione, non essendo contrario nel merito, ma ritenendo che la sua attuazione sarebbe particolarmente gravosa per la pubblica amministrazione, atteso che i cittadini dell'Unione europea iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nei diversi comuni sono diverse centinaia di migliaia.

Quanto infine all'emendamento Calderisi 1.9, il Governo si rimette alla Commissione, limitandosi a rilevare che esso suscita qualche perplessità.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che l'emendamento Bragantini 1.4 è il più vicino, come formulazione, al testo degli ordini del giorno sulla nomina dei commissari di Governo cui ha fatto riferimento il sottosegretario Ruperto e dichiara che, ove il relatore e il Governo esprimessero parere favorevole su tale emendamento ed esso fosse approvato, il suo gruppo sarebbe disponibile a ritirare gli altri emendamenti presentati.

Oriano GIOVANELLI (PD) chiede se il Governo preveda di inserire la norma in questione in altri provvedimenti destinati ad entrare in vigore in tempi brevi.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde che il Governo ha già assunto l'impegno a nominare commissari di Governo nelle province i cui organi sono in scadenza i rispettivi presidenti e non ritiene pertanto necessario una disposizione normativa in tal senso, fermo restando che il Parlamento è libero di approvarlo.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che alle ore 16 riprenderanno i lavori dell'Assemblea. Considerato che l'avvio della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea è previsto nel mese di giugno e c'è quindi tutto il tempo di appro-

fondire le questioni connesse agli emendamenti presentati, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Atto n. 450.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto in esame è pervenuta la valutazione favorevole, della V Commissione Bilancio, espressa ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2 del regolamento, che è in distribuzione.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, per quanto riguarda la questione posta dal collega Vanalli al termine della precedente seduta, intende confermare quanto da lei già precisato in ordine al fatto che i due requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 del nuovo articolo 9-ter devono sussistere entrambi, non potendosi ritenersi alternativi. Il requisito di cui alla lettera *a*) non riguarda la permanenza in

Italia ma fa riferimento a quella presso gli altri paesi dell'Unione europea: non vede quindi quali siano i profili di eventuale contraddizione richiamati dal collega Vanalli.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO conferma quanto testé precisato dalla relatrice in merito al fatto che i due requisiti in questione devono entrambi essere presenti. Nel caso di specie, infatti, la regola generale che prevede l'obbligo di avere trascorso ininterrottamente in Italia almeno 5 anni, è modificata in senso favorevole per l'interessato consentendo che i suddetti anni di permanenza possano riferirsi anche ad un altro Stato membro dell'Unione europea purché, come evidenziato nella lettera *b*), due dei cinque anni riguardino l'Italia e sempre a condizione che ricorrano i requisiti connessi a lavori altamente qualificati.

Piergusido VANALLI (LNP) prende atto dei chiarimenti forniti.

Con riguardo alla questione relativa alle previsioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater*, già affrontata nella precedente seduta, intende evidenziare il rischio che vi sia una sovrapposizione tra alcune categorie di lavoratori previsti in entrambi gli articoli. Si chiede, in tal caso, quale disciplina prevalga.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, ribadisce quanto già evidenziato nella precedente seduta, in merito al fatto che il nuovo articolo 27-*quater*, diversamente dal vigente articolo 27 del testo unico immigrazione, si applica specificamente ai « lavoratori altamente qualificati » e riguarda l'ingresso dei lavoratori stranieri « finalizzato all'esercizio di lavoro retribuito per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica ».

Donato BRUNO, *presidente*, nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 15.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, La proposta di regolamento che istituisce il sistema europeo di sorveglianza alle frontiere EUROSUR (COM(2011)873), di cui la Commissione avvia oggi l'esame, si inserisce nell'ambito delle misure finalizzate a realizzare una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 77 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'urgenza di un intervento di questo tipo è confermata dai dati riportati nella valutazione di impatto che accompagna la proposta. La Commissione europea segnala che con una estensione delle frontiere terrestri pari a circa 7.400 km e 57.800 Km di frontiere marittime, l'Unione ha registrato tra il 2009 e il 2010 più di 100 mila tentativi di attraversamento irregolare. Solo nei primi sei mesi del 2011 sarebbero stati individuati 74300 passaggi non autorizzati di cui il 96 per cento alle frontiere esterne di Spagna, Grecia, Italia e Malta. Le dimensioni del fenomeno costituiscono la ragione più evidente dell'attenzione che la Commissione affari costituzionali sta dedicando, nella legislatura in corso, alle diverse iniziative adottate dall'UE in materia di contrasto all'immigrazione clandestina.

Il nostro paese, per la sua collocazione geografica, è infatti tra i più esposti a quella che, specie con l'arrivo della stagione estiva, per il miglioramento delle condizioni metereologiche che rendono meno rischiosa la navigazione nelle acque del Mediterraneo, si trasforma regolarmente in una vera e propria emergenza.

Tra il 1988 e la fine di giugno 2011, 12943 migranti avrebbero perso la vita nel Mediterraneo e attorno alle isole Canarie, 1931 nel solo 2011.

La situazione è resa ancora più grave dal fatto che le reti criminali coinvolte nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si avvalgono spesso delle stesse vie e degli stessi metodi anche per la tratta di esseri umani, il traffico di droga, di armi, di sostanze radioattive e il sostegno alle attività terroristiche.

L'esame della proposta di regolamento riveste particolare importanza anche in considerazione del fatto che l'Italia in più occasioni e nelle diverse sedi ha reclamato un impegno più concreto e solidale da parte delle istituzioni europee e dei paesi membri meno esposti al fenomeno dell'immigrazione clandestina per il rafforzamento della cooperazione nella gestione delle frontiere esterne. Tale collaborazione dovrebbe infatti corrispondere al dettato dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che fa riferimento alla condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri, con una più equa distribuzione degli oneri, anche finanziari.

In questo senso la Commissione affari costituzionali si è già espressa in occasione dell'esame delle proposte normative relative al rafforzamento dell'Agenzia Frontex e al miglioramento della governante di Schengen.

Con la proposta di istituire un sistema europeo di sorveglianza alle frontiere esterne basato su uno scambio strutturato di informazioni tra gli Stati membri e l'Agenzia FRONTEX, la Commissione europea intende colmare le lacune da più parti segnalate al riguardo, integrando pienamente nel quadro giuridico dell'Unione

il già avviato progetto in materia, denominato EUROSUR (European Border Surveillance System).

Il progetto EUROSUR è stato lanciato dalla Commissione europea nel febbraio 2008; il Consiglio europeo del giugno 2011, alla luce dell'emergenza immigrazione verificatasi nel Mediterraneo in seguito ai rivolgimenti politici nei paesi del Nord Africa, ha auspicato una piena operatività del sistema al più tardi nel 2013.

Scopo del progetto EUROSUR e della proposta di regolamento in esame è aumentare la conoscenza della situazione alle frontiere esterne dell'UE la capacità di reazione delle autorità degli Stati membri preposte al controllo di frontiera e di FRONTEX. In particolare, il sistema EUROSUR dovrebbe consentire alle competenti autorità degli Stati membri una migliore condivisione delle informazioni per il contrasto all'immigrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera e per la tutela stessa dei migranti, attraverso un uso più mirato, tempestivo ed economicamente vantaggioso dei dispositivi di intercettazione esistenti.

Le attività svolte dagli Stati membri e da FRONTEX tra il 2008 e il 2011 per sviluppare, testare e introdurre gradualmente EUROSUR si sono basate su una tabella di marcia definita dalla Commissione europea. Le misure, comprendenti l'istituzione di centri nazionali di coordinamento e di una rete di comunicazione informatica protetta per lo scambio di dati tra i vari centri nazionali e tra questi e FRONTEX, sono state finanziate fino al 75 per cento a valere sul Fondo europeo per le frontiere esterne, sullo strumento di finanziamento per l'adesione all'area Schengen, sul Settimo programma quadro per la ricerca e sviluppo nonché sul bilancio di FRONTEX.

Il Ministero dell'interno italiano ha partecipato al progetto fin dalle sue prime fasi sperimentali. In una recente nota relativa alla proposta di regolamento in esame, il Ministero informa che il 20 gennaio scorso è stato istituito presso la Direzione centrale dell'Immigrazione e della polizia delle Frontiere un Centro

nazionale di coordinamento per l'immigrazione, presso cui operano rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto. Tale Centro di coordinamento dovrebbe coincidere con il Centro nazionale previsto dalla proposta di regolamento in esame.

In proposito appare opportuno che Governo chiarisca se l'attuazione del regolamento sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri ovvero se le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione del Centro già istituito presso il Ministero dell'interno siano adeguate allo scopo.

Passando al contenuto della proposta, il nucleo essenziale è costituito dalle disposizioni relative alle componenti del quadro EUROSUR (Capo I, artt da 4 a 7), alla conoscenza situazionale (Capo II, artt. da 8 a 12) e alla capacità di reazione (Capo III, artt. da 13 a 15). Rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione dettagliata delle singole disposizioni della proposta.

Segnalo che il Ministero dell'interno italiano ha ritenuto di dover sottolineare che la previsione per cui i centri nazionali eserciterebbero anche poteri di « gestione » delle risorse deputate alla realizzazione del progetto non sarebbe in linea con le norme nazionali vigenti in tema di coordinamento delle Forze di polizia, atteso che deriverebbe per il Centro nazionale di coordinamento per l'immigrazione la possibilità di impartire direttamente ordini, anziché semplici direttive, non solo alla Polizia di Stato ma anche ad altri destinatari, quali la Marina Militare e il Corpo delle Capitanerie di Porto. Il Ministero ritiene che andrebbe chiarita la portata della disposizione che, all'articolo 5, fa riferimento alla « gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personali » che dovrebbe essere intesa come gestione delle risorse del Centro e non come gestione operativa di tutte le risorse deputate alla sorveglianza di frontiera e al contrasto all'immigrazione illegale.

L'articolo 6 definisce i compiti dell'agenzia FRONTEX, consistenti nella istituzione e amministrazione della rete di comunicazione EUROSUR e nella istituzione e aggiornamento del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence prefrontaliera.

Il Capo II della proposta contiene disposizioni relative alle caratteristiche e all'utilizzo dei quadri situazionali nazionali, del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence prefrontaliera.

L'articolo 9, in particolare, specifica che il quadro situazionale nazionale consta delle informazioni raccolte da diverse fonti, di cui è proposto un elenco.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel Capo II, la nota fornita dal Ministero dell'Interno italiano ritiene che esse siano eccessivamente dettagliate con il rischio di creare disarmonie con le disposizioni dell'ordinamento nazionale nel settore del coordinamento delle forze di polizia, laddove risulterebbe più efficace un richiamo al « rispetto degli ordinamenti nazionali ». A tale proposito la nota suggerisce che all'articolo 9 non si provveda ad una elencazione di dettaglio delle possibili fonti di informazione e che nel regolamento si inseriscano solo statuizioni di principio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi EUROSUR, rinviando al « manuale pratico » di cui all'articolo 19 le previsioni relative agli orientamenti tecnici, operativi, raccomandazioni e migliori prassi, che non incidono sull'ordinamento nazionale.

In proposito appare opportuno che il Governo chiarisca se l'obiezione sollevata dal Ministero dell'interno rappresenta la posizione negoziale italiana e quali delle fonti esplicitamente indicate siano ritenute suscettibili di determinare situazioni di criticità, posto che il testo prevede anche il possibile ricorso alla categoria « altre fonti » la cui individuazione è evidentemente rimessa alla discrezionalità del Centro nazionale.

Particolarmente importante appare l'articolo 12 in base al quale l'Agenzia FRONTEX è tenuta a facilitare l'applica-

zione comune degli strumenti di sorveglianza, quali satelliti e sistemi di segnalazione delle navi, da parte degli Stati membri. L'Agenzia può fornire ai centri nazionali che le richiedano informazioni sulle frontiere esterne combinando dati provenienti da sistemi di segnalazioni delle navi, immagini satellitari, sensori montati su qualsiasi piattaforma. L'Agenzia può anche respingere una richiesta presentata da un centro nazionale a motivo di restrizioni tecniche e finanziarie e per altre ragioni giustificate.

Tenuto conto che FRONTEX opera anche attraverso attrezzature messe a disposizione dagli Stati membri, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alla formulazione dell'articolo 12 che pare rimettere alla discrezionalità dell'Agenzia la possibilità di fornire o negare informazioni agli Stati membri. Tale impostazione potrebbe infatti penalizzare l'efficacia complessiva del sistema che si intende realizzare, nel caso in cui si tratti di informazioni che siano nella disponibilità di FRONTEX e che potrebbero risultare essenziali per sostenere la capacità di reazione dello Stato membro interessato.

Al fine di migliorare la capacità di reazione delle autorità di contrasto, (articolo 13) ogni Stato membro è tenuto a suddividere le sue frontiere esterne terrestri e marittime in sezioni di frontiera, ognuna delle quali è dotata di un centro locale o regionale di coordinamento che provvede alla gestione efficace ed efficiente di personale e risorse. Sulla base dell'analisi dei rischi eseguita dall'Agenzia Frontex e previa consultazione degli Stati membri interessati, l'Agenzia assegna alle sezioni livelli di impatto diversi (basso, medio o alto) a seconda della possibile esposizione a fenomeni di immigrazione irregolare o criminalità transfrontaliera (articolo 14).

La cooperazione dell'Agenzia Frontex con i terzi, tra cui, in particolare, l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), il Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo, il Centro satellitare dell'UE e la Commissione europea è prevista all'articolo 17.

In base all'articolo 18, lo scambio di informazioni e la cooperazione con i paesi terzi vicini a fini di prevenzione della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera possono basarsi su accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi vicini interessati. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni. È vietato lo scambio di informazioni di cui un paese terzo potrebbe avvalersi per identificare persone o gruppi di persone che rischiano gravemente di essere sottoposte a tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti o altra violazione dei diritti fondamentali.

In base all'articolo 19 la Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l'Agenzia, pubblica un manuale pratico per l'attuazione e la gestione di EUROSUR che contiene orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi.

A FRONTEX è attribuito anche il compito di garantire il monitoraggio funzionamento tecnico e operativo di EUROSUR (articolo 20).

L'articolo 21 stabilisce che il regolamento entri in vigore a partire dal 1° ottobre 2013.

La Commissione europea sottolinea che le varie componenti di EUROSUR saranno attuate principalmente dall'Agenzia FRONTEX e dagli Stati membri attraverso un sistema di gestione concorrente. Per l'istituzione dei centri nazionali di coordinamento, gli Stati membri riceveranno il sostegno di diversi Fondi iscritti nel bilancio dell'UE. Per il periodo 2012-2020, la Commissione ritiene che i costi EUROSUR ammonterebbero a 338,7 milioni di euro, di cui 99,6 milioni per i Centri nazionali di coordinamento.

Nel valutare la compatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà la Commissione europea ha ritenuto che l'obiettivo di una migliore condivisione delle informazioni per il contrasto all'immigrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera e per la tutela stessa dei migranti non possa essere conseguito in

misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possa essere realizzato meglio attraverso un intervento legislativo a livello di Unione. La Commissione europea è inoltre dell'avviso che il sistema EUROSUR proposto rispetti pienamente le competenze territoriali dei singoli Stati membri, in virtù della sua impostazione decentrata, la cui struttura portante è costituita dai centri nazionali di coordinamento.

In conclusione, ritiene che, a prescindere dal contenuto di atti come quello in esame, il problema di fondo è quello di verificare la capacità effettiva di Frontex di assolvere alle proprie funzioni.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 15.35.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 aprile 2012.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole con osservazioni (*vedi allegato 8*).

Ne illustra quindi il contenuto. In primo luogo, viene ricordato che, con specifico riferimento ai criteri e principi in tema di sanzioni penali, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 53 del 1997, confermata dalla successiva sentenza n. 456 del 1998, ha stigmatizzato, con riferimento alla disposizione della legge comunitaria per il 1993, analoga a quella contenuta nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge C. 4925, « l'opacità » dei principi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati, ritenendo necessario, per le deleghe che prevedono il ricorso alla sanzione penale, il massimo di chiarezza e certezza dei relativi criteri.

Sulle disposizioni dell'articolo 5, relativo all'adozione di codici di settore o testi unici, viene ricordato che queste sono analoghe a previsioni già introdotte in altre leggi comunitarie, a partire dal 1994, di cui il testo unico in materia di intermediazione finanziaria costituisce l'unico esempio di attuazione (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994).

Si prende atto che l'articolo 6 dispone il recepimento, entro il 20 maggio 2013, della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale, per i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione, in base alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 (cosiddetta « direttiva qualifiche »). Al riguardo, si rileva che dal provvedimento non risulta l'eventuale impatto, in termini di dotazioni strumentali e di oneri finanziari, del recepimento della predetta direttiva 2011/51/UE.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice e nomina il deputato Bernini Bovicelli relatrice per riferire presso la XIV Commissione politiche dell'Unione europea.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011.**(Doc. LXXXVII, n. 5).**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 aprile 2012.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla relazione in titolo (*vedi allegato 9*)

Nel illustra quindi il contenuto, in cui si evidenzia come l'attività del Governo italiano è stata particolarmente intensa, nel corso del 2011, per quanto concerne la riforma della cosiddetta Governance di Schengen, tema che in sede di Consiglio Giustizia e Affari Interni (GAI) è stato affrontato più volte nel corso dell'anno.

La politica del Governo italiano nel settore dell'immigrazione in ambito europeo è stata rimodulata nel corso del 2011, sulla base dell'obiettivo principale di sensibilizzare le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri in ordine alle conseguenze degli avvenimenti nordafricani.

Il contributo italiano ha consentito, tra l'altro, di approvare la riforma, da tempo in negoziato, del regolamento istitutivo dell'Agenzia FRONTEX, introducendo disposizioni finalizzate a rafforzarne le funzioni e a ridefinirne il mandato. In proposito, richiama altresì quanto evidenziato dalla collega Santelli nel corso dell'esame dell'atto comunitario previsto all'ordine del giorno della seduta odierna.

Nella proposta si ricorda come sia rimasto centrale nella politica del Governo italiano il tema degli accordi di riammissione.

Il Governo italiano ha, altresì, sostenuto una politica che contempra il cosiddetto approccio globale ai temi della immigrazione nei confronti dei paesi di ori-

gine e di transito, ritenendo di grande importanza il dialogo con i paesi terzi in materia di organizzazione della migrazione legale, contrasto a quella illegale e legame tra migrazione e sviluppo, accogliendo al contempo con favore la recente inclusione nell'approccio globale, anche del pilastro della protezione internazionale e dell'asilo.

Per quanto riguarda il tema dell'integrazione dei rom, nella Relazione viene ricordato come l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), sia stato designato quale *focal point* nazionale nell'ambito delle iniziative dell'Unione europea e nazionali volte all'inclusione dei Rom.

Per quanto riguarda la rete SOLVIT, nella fase applicativa è emerso come l'approccio informale e pragmatico sia il principale punto di forza del servizio, mentre le scarse risorse ed il limitato numero di esperti legali ne costituiscono una debolezza: sulla base di questi risultati e del sostegno del Parlamento europeo, la Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, sta lavorando per il miglioramento della rete attraverso la ricerca di soluzioni a 10 azioni principali.

Si sottolinea, infine, l'importanza dell'iter relativo all'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Trattato sull'Unione europea, che rappresenta, di fatto, l'unico strumento di democrazia diretta per i cittadini dell'Unione europea, ed un istituto di grande ausilio per « fidelizzare » maggiormente i cittadini dell'Unione europea all'attività ed al ruolo dell'Unione, anche considerati i provvedimenti restrittivi che di recente i singoli Stati membri hanno adottato in materia economica per dare seguito agli indirizzi assunti in sede comunitaria,

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

*Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani,*

C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

All'Assemblea: DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (emendamenti C. 5109-A Governo, approvato dal Senato).

ALLEGATO 1

5-06618 Favia e Paladini: Sui concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato indetti nel 2006, nel 2008 e nel 2011.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta, gli On.li Paladini e Favia chiedono di conoscere l'orientamento che il Ministero dell'Interno intende seguire in ordine all'immissione dei volontari delle Forze Armate nella Polizia di Stato e l'indicazione delle relative modalità operative.

Debbo, innanzitutto, premettere che la disciplina dell'assunzione di personale nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, è attualmente regolata dal Codice dell'Ordinamento Militare che, approvato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha abrogato la legge 23 agosto 2004, n. 226, cui viene fatto specifico riferimento dagli Onorevoli interroganti.

Di qui, l'osservanza di procedure e modalità operative cui l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è tenuta a conformarsi nel dare corso all'immissione di volontari, in ferma prefissata quadriennale, nella Polizia di Stato.

Gli On.li interroganti fanno espresso riferimento a due circostanze: l'applicazione dell'articolo 2199 del Codice dell'Ordinamento Militare e l'immissione degli idonei che rappresentano l'aliquota del 45 per cento dei concorrenti.

Quanto al primo punto, la normativa in vigore prevede che, fino al 31 dicembre 2020, al pari delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, i posti messi

annualmente a concorso per il reclutamento del personale nella carriera iniziale della Polizia di Stato vengano determinati sulla base di una «programmazione quinquennale scorrevole». Questi programmi sono annualmente predisposti da ciascuna delle Amministrazioni interessate e sono comunicati entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero della Difesa. I posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale.

Quanto al secondo punto chiarisco che solo il 55 per cento dei concorrenti giudicati idonei (dopo almeno un anno di servizio svolto presso le Forze armate) ed utilmente collocati nelle graduatorie viene immesso direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia. Il restante 45 per cento, — ed è su questa aliquota che si appunta l'attenzione degli On.li interroganti — può essere invece immesso in ruolo solo dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma permanente quadriennale.

Questi idonei, quindi, possono essere immessi nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato soltanto dopo aver terminato il servizio nelle Forze armate.

In definitiva, ritengo che l'Amministrazione abbia operato nel pieno rispetto della normativa vigente.

ALLEGATO 2

5-06615 Bragantini e Vanalli: Utilizzo di veicoli a metano per l'attività della Polizia di Stato.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta, gli On.li Bragantini e Vanalli pongono all'attenzione del Ministero dell'interno la questione della mancata assegnazione alle unità della Polizia di Stato dipendenti dalla Questura di Verona di un furgone sequestrato dall'Autorità giudiziaria.

Ai riguardo voglio subito precisare che la determinazione assunta nella circostanza dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza si fonda su valutazioni di carattere tecnico che hanno portato a ritenere che il veicolo, per le sue caratteristiche, non risponde pienamente alle esigenze dell'Amministrazione.

Per le stesse motivazioni, il Ministero dell'interno – nonostante quella stessa tipologia di automezzi abbia beneficiato, in un recente passato, di incentivi statali per l'acquisto – non ha mai ritenuto di acquisire veicoli alimentati anche con gas propano liquido (GPL) o metano. Ciò per una serie di considerazioni che hanno riguardato sia l'impossibilità di provvedere al rifornimento dei mezzi con combustibili gassosi, sia la pericolosità per la marcia e lo svolgimento del servizio. Questi mezzi, inoltre, presentano un eccessivo sovrappeso, rispetto ai veicoli base da cui deri-

vano, determinato dalla presenza del secondo impianto di alimentazione, che ne pregiudica la marcia in condizioni operative e incrementa notevolmente il consumo di carburante.

Il mezzo al quale fanno riferimento gli On.li interroganti, in particolare registra un sovrappeso, rispetto al veicolo base, di 185 chilogrammi ed è dotato di una motorizzazione in grado di sviluppare una potenza di soli 51 chilowatt (69 cavalli vapore) e una velocità massima di 150 chilometri orari; insufficienti a garantire, in sicurezza, una condotta di guida operativa, ove questa si renda necessaria.

Pertanto, la rimozione dell'impianto supplementare comporterebbe costi incompatibili con la disponibilità degli stanziamenti sul capitolo destinato alla manutenzione dei mezzi e all'acquisto del carburante.

Ricordo, infine, che la Questura di Verona dispone – per quanto concerne l'espletamento dei servizi info-investigativi – di un parco veicolare composto da 35 autovetture (a fronte della 24 previste), 6 delle quali sono state acquisite a seguito di confisca, mentre 7 sono affidate in giudiziale custodia dall'Autorità Giudiziaria.

ALLEGATO 3

5-06614 Tassone: Iniziative per la tutela dell'incolumità fisica di Aldo Vincenzo Pecora e dei suoi familiari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta, l'Onorevole Tassone ha chiesto di conoscere le iniziative che il Governo intende adottare per tutelare l'incolumità del giornalista Aldo Vincenzo Pecora, fondatore dell'associazione antimafia « Ammazzateci tutti ».

Rispondo sulla base degli accertamenti disposti per il tramite del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Prefettura di Reggio Calabria.

Il sig. Pecora è stato vittima di diversi episodi intimidatori di cui quello avvenuto il 30 luglio 2010 ha portato all'identificazione ed alla denuncia dei responsabili.

Il 20 febbraio scorso, l'interessato ha rinvenuto un biglietto dal contenuto intimidatorio indirizzato alla sua persona ed anche ad appartenenti dell'ordine giudiziario.

L'episodio – per il quale è ancora pendente il procedimento penale – è stato esaminato nel corso delle Riunioni tecniche di coordinamento interforze tenutesi il 21 febbraio scorso e il successivo 8 marzo.

Il citato biglietto, inoltre, sembra far riferimento ad un giornalista, autore di un articolo pubblicato sul settimanale « Il Corriere della Calabria », in cui viene evidenziata anche la circostanza che il sig. Pecora e la sua famiglia sarebbero residenti in un appartamento di proprietà della cosca « Longo », operante nel territorio di Polistena (Reggio Calabria).

Il 31 gennaio scorso l'immobile è stato sottoposto a sequestro dall'Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di accertamenti patri-

moniali conseguenti all'operazione di polizia giudiziaria denominata « Scacco Matto ». Il decreto di sequestro è stato eseguito il successivo mese di febbraio.

Per far luce sull'episodio sono in corso indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.

Intanto, sono stati intensificati, presso l'abitazione, servizi di vigilanza a cura del personale del Commissariato di Polistena.

Merita di essere ricordato anche quanto avvenuto il 22 febbraio scorso, allorché la Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Cinquefrondi ha denunciato, per interferenza illecita ed esercizio abusivo di professione, due giovani che – senza mostrare il tesserino di iscrizione all'albo dei giornalisti – avevano atteso il sig. Pecora sotto la propria abitazione allo scopo di intervistarlo in merito all'utilizzo dell'appartamento di proprietà della « cosca Longo ».

Nella circostanza, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri è prontamente intervenuta e, dopo aver identificato i soggetti e sottoposto a sequestro la registrazione del tentativo di intervista, ha informato l'Autorità giudiziaria. Il relativo procedimento è tuttora pendente.

La situazione della sicurezza personale del giornalista continua ad essere attentamente monitorata dalla Prefettura al fine di acquisire ulteriori risultanze informative e investigative per le conseguenti valutazioni in merito al livello di rischio dell'interessato.

Voglio anche ricordare che lo scorso 12 aprile una delegazione della Commissione

parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia si è recata a Monasterace ove ha incontrato il Sindaco del Comune, vittima di recenti episodi intimidatori.

La questione sollevata dall'On. Tassone ripropone ancora una volta l'esigenza di assicurare tutti coloro che sono impegnati nella lotta contro la criminalità organiz-

zata le condizioni necessarie per l'esercizio delle libertà democratiche e di manifestazione del pensiero.

Credo che l'impegno ribadito dal Ministro Cancellieri in vista della sua visita a Monasterace sia la risposta più eloquente e perentoria alle preoccupazioni dell'On. Tassone.

ALLEGATO 4

5-06616 Giorgio Conte e Di Biagio: Disciplina riguardante la polizia locale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno, gli On.li Conte e Di Biagio pongono all'attenzione del Governo un tema fra i più delicati e sensibili: quello della polizia locale.

Com'è noto, la materia è attualmente disciplinata dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale – la n. 65 del 1986 – che, pure in vigore, deve ritenersi superata in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Per effetto di tale riforma, infatti, lo Stato può solo limitarsi a disciplinare con norme di indirizzo e non più con una normativa-quadro, tutte quelle materie che ricadono nella competenza degli enti locali come appunto la polizia municipale.

Nel prendere atto di quanto auspicato dagli On.li interroganti riferisco che, fin dall'inizio della Legislatura, presso la I Commissione del Senato è stata avviata la discussione su diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare confluiti in un Testo unificato che detta norme di indirizzo in materia di polizia locale.

Sul dibattito sviluppatosi in seno alla I Commissione del Senato, il Ministero dell'interno è intervenuto fornendo tutto il

suo contributo sulle previsioni normative e sugli emendamenti presentati.

Le questioni sollevate dagli On.li interroganti, con specifico riferimento al ruolo della Polizia locale, sono al centro della discussione parlamentare sviluppatasi sul testo unificato.

Com'è noto, il Ministro Cancellieri, fin dal suo insediamento ha sottolineato – anche davanti a questa stessa Commissione – l'esigenza di un approfondimento di tutti i temi legati al futuro assetto della Polizia locale, in modo da conferire ad essa uno *status* giuridico ed economico corrispondente al ruolo ormai assunto nel Paese, in linea con il principio di sussidiarietà che dovrà ispirare anche l'attività delle Forze di Polizia sul territorio nella prospettiva della sicurezza partecipata.

In questa sede non posso, quindi, che ribadire quanto dichiarato dal Ministro Cancellieri aggiungendo anche che, il circostanziato dibattito parlamentare in corso presso la I Commissione del Senato, si prefigge l'obiettivo di venire incontro a quanto auspicato dagli On.li interroganti, ricercando le soluzioni idonee a rispondere alle aspettative degli operatori della Polizia locale.

ALLEGATO 5

5-06617 Calderisi e Bertolini: Iniziative per contrastare la presenza diffusa della criminalità organizzata nella provincia di Modena.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli On.li Calderisi e Bertolini chiedono al Ministero dell'interno un' valutazione sulla situazione della sicurezza pubblica nel territorio della provincia di Modena, interessato negli ultimi tempi da una serie di episodi nei quali può leggersi la spia di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

In questo senso è alta l'attenzione delle Forze dell'Ordine nel cogliere tutti i segnali della presenza di sodalizi criminali dediti ad attività criminose i cui segnali vanno colti nei tentativi di penetrazione illecita nel tessuto economico-sociale quali il riciclaggio, il reimpiego di capitali di illecita provenienza, il narcotraffico e le estorsioni nei confronti di imprenditori.

La criminalità organizzata è particolarmente interessata anche al settore delle bische clandestine e al gioco d'azzardo, in particolare ai videopoker.

Assicuro che il fenomeno è alla costante attenzione del Prefetto e delle Forze dell'Ordine, come dimostrano anche le numerose iniziative promosse dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza per l'intensificazione della lotta al crimine organizzato.

Dal mese di aprile del 2010 è operativo presso la Divisione Anticrimine della locale Questura il nucleo « Misure di prevenzione patrimoniali » con il compito di monitorare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico della provincia e formulare proposte di adozione di misure di prevenzione patrimoniale.

È stata intensificata l'attività del « Gruppo Interforze » operante in Prefettura con il compito di monitorare il tessuto produttivo del territorio, in particolare quello degli appalti. Nel corso del

2011, il « Gruppo » ha condotto verifiche sistematiche in alcuni settori « sensibili » quali le cave, il trasporto di inerti e di rifiuti e sono stati adottati alcuni provvedimenti interdittivi.

È stato istituito un tavolo di lavoro sul crimine organizzato al quale concorrono le Forze di Polizia, il Comune, la Provincia e le categorie imprenditoriali, con il compito di approfondire tutti i segnali che indichino la presenza della criminalità organizzata in un determinato settore imprenditoriale o commerciale.

È in vigore un protocollo d'intesa con le stazioni appaltanti pubbliche che dovrebbe permettere uno screening delle imprese operanti nel settore degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle attività maggiormente esposte al rischio mafioso.

Sulla base del protocollo firmato dal Ministro dell'Interno e dal Presidente di Confindustria è stato proposto alla Confindustria di Modena di sviluppare strategie condivise anche per gli appalti di natura privatistica.

Proprio nella giornata dell'altro ieri, è stata concordata presso la Prefettura di Bologna, unitamente a tutte le altre Prefetture della Regione, una bozza di convenzione, da sottoporre anche agli enti locali e agli altri enti pubblici territoriali, concernente il conferimento delle funzioni di stazione Unica Appaltante al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche.

Positiva è la collaborazione delle Forze dell'Ordine con la Procura della Repubblica. L'Autorità giudiziaria nel corso del 2011 ha costituito un pool di magistrati con il compito di occuparsi di quei reati

comuni (incendi, minacce, eccetera) che, pur non essendo di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, possono comunque essere messi in relazione con la criminalità organizzata.

Infine, i numerosi interventi giudiziari susseguitisi nel tempo dimostrano che gli apparati di prevenzione svolgono un'opera, contraddistinta da un'elevata professionalità, che si propone di contenere, contrastare e neutralizzare i tentativi di espansione della criminalità organizzata.

Il Ministero dell'interno ha adottato tutti gli strumenti necessari che si basano sul principio della concertazione istituzionale dell'attività delle Forze dell'Ordine, da una parte, e di tutte le istituzioni locali sul territorio, dall'altra.

È a questa rete che spetta il compito di mobilitare tutte le energie necessarie per porre una barriera contro questo fenomeno nei cui confronti è forte la preoccupazione degli organi responsabili del Ministero dell'interno.

ALLEGATO 6

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali (Doc. XXII n. 30 Lo Moro).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita presso la Camera dei deputati una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, di seguito denominata « Commissione », con il compito di svolgere indagini sui numerosi e reiterati episodi di intimidazione, anche non riconducibili alla mafia o ad altre organizzazioni criminali, che hanno per destinatari gli amministratori locali.

1. 1. La relatrice.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini della presente deliberazione, per intimidazioni si intendono gli atti di qualunque matrice, quali minacce, danneggiamenti o aggressioni contro persone o beni pubblici e privati, posti in essere con l'obiettivo di condizionare l'attività degli amministratori locali ovvero di pregiudicarne il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale.

1. 2. La relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: formulare proposte di carattere

amministrativo e, se necessario, legislativo *con le seguenti:* proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo.

2. 1. La relatrice.

ART. 3.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. 1. La relatrice.

Al comma 1, secondo periodo, premettere le parole: Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

3. 2. La relatrice.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

2-bis. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquis-

renti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2-ter. Sulle richieste di cui al comma *2-bis* l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

2-quater. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma *2-bis* sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

3-bis. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3-ter. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. 3. La relatrice.

Al comma 5, sopprimere le parole: da approvare a maggioranza assoluta dei componenti.

3. 4. La relatrice.

Al comma 6, sopprimere le parole: , che sono trasmesse all'Assemblea della Camera dei deputati unitamente alla relazione conclusiva presentata ai sensi del comma 5.

3. 5. La relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: ventuno.

4. 1. La relatrice.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera dei deputati.

4. 2. La relatrice.

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Obbligo del segreto.

5. 1. La relatrice.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

6. 1. La relatrice.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

6. 2. La relatrice.

ALLEGATO 7

**Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.
C. 4998 approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Decorso un quinquennio dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante tali risultati, si fa riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, relativi alla popolazione residente calcolata con riferimento al 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio medesimo. Tali dati, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono parametro di riferimento fino alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dei risultati del successivo censimento ufficiale ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Decorso un quinquennio dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante

tali risultati, si fa riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, relativi alla popolazione residente calcolata con riferimento al 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio medesimo. Tali dati, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono parametro di riferimento fino alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dei risultati del successivo censimento ufficiale »;

b) all'articolo 28, terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Decorso un quinquennio dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante tali risultati, si fa riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, relativi alla popolazione residente calcolata con riferimento al 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio medesimo. Tali dati, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono parametro di riferimento fino alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dei risultati del successivo censimento ufficiale »;

c) all'articolo 32, terzo comma, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: « Decorso un quinquennio dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante

tali risultati, si fa riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, relativi alla popolazione residente calcolata con riferimento al 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio medesimo. Tali dati, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono parametro di riferimento fino alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dei risultati del successivo censimento ufficiale ».

1. 9. Calderisi.

Al comma 1, sostituire le parole: alla fine del penultimo anno precedente, *con le seguenti:* con media risultante alla fine degli ultimi due anni precedenti, rilevata al 31 dicembre di ciascun anno.

Conseguentemente, al comma 2, alle lettere a), b) e c), *sostituire le parole:* alla fine del penultimo anno precedente, *con le seguenti:* con media risultante alla fine degli ultimi due anni precedenti, rilevata al 31 dicembre di ciascun anno.

1. 1. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni.

Al comma 1, sostituire le parole: alla fine del penultimo anno precedente, *con le seguenti:* sulla media degli ultimi due anni precedenti le rilevazioni.

Conseguentemente, al comma 2, alle lettere a), b) e c), *sostituire le parole:* alla fine del penultimo anno precedente, *con le seguenti:* sulla media degli ultimi due anni precedenti le rilevazioni.

1. 2. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22

dicembre 2011, n. 214, il commissario per gli organi provinciali nominato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è individuato nella persona del presidente in carica della medesima amministrazione provinciale in scadenza di mandato elettorale.

1. 3. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro dell'interno nomina come commissari degli enti provinciali il cui mandato elettivo è in scadenza gli attuali presidenti di provincia fino al momento in cui gli organi di governo delle province saranno rinnovati secondo le modalità previste dalla legge statale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012.

1. 4. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, i commissari degli enti provinciali il cui mandato elettivo è in scadenza sono individuati negli attuali presidenti di provincia fino al momento in cui gli organi di governo delle province saranno rinnovati secondo le modalità previste dalla legge statale.

1. 5. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini di garantire la continuità amministrativa per le attività delle pro-

vince in scadenza di mandato elettivo, il Ministro dell'interno nomina commissari degli enti provinciali, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, i presidenti di provincia attualmente in carica.

1. 6. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono nominati commissari degli enti provinciali il cui mandato elettivo è in scadenza gli attuali presidenti di provincia, fino al momento del rinnovo degli organi di governo delle province, secondo le modalità previste dalla legge statale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012.

1. 7. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono nominati commissari degli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 gli attuali presidenti di provincia in corso di mandato elettivo, secondo le modalità di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e sino al 31 marzo 2013.

1. 8. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « in cui sono residenti », sono inserite le

seguenti: « ma che non sono ancora iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune »;

b) al comma 2, lettera *c)*, le parole: « , sempreché non siano già iscritti » sono soppresse;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « *5-bis.* I cittadini dell'Unione iscritti nell'anagrafe della popolazione del comune in cui sono residenti non devono presentare la domanda di cui al comma 1, ma – previa apposita istruttoria svolta, ai sensi del successivo articolo 2, al fine di verificare l'assenza di cause ostative – sono iscritti d'ufficio nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune ».

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 » aggiungere le seguenti: « e all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 » nonché dopo le parole: « della popolazione negli enti locali » aggiungere le seguenti: « e di iscrizione dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti in Italia, nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza.

1. 01. Briguglio, Giorgio Conte, Granata, Perina.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa per le province giunte in scadenza di mandato elettorale, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, il commissario per gli organi provinciali nominato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e successive modificazioni, è individuato nella persona del presidente di provincia attualmente in carica.

- 1. 02.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al commissariamento degli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si provvede, sino al 31 marzo 2013, mediante la nomina degli attuali presidenti di provincia in corso di mandato elettivo, secondo le modalità di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

- 1. 03.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Ministro dell'interno nomina, come commissari degli enti provinciali il cui mandato elettivo è in scadenza, gli attuali presidenti di provincia fino al momento in cui gli organi di Governo delle province saranno rinnovati secondo le modalità previste dalla legge statale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- 1. 04.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, il commissario per gli organi provinciali è nominato nella persona del presidente in carica della medesima amministrazione provinciale in scadenza di mandato elettorale.

- 1. 05.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I commissari degli enti provinciali il cui mandato elettivo è in scadenza sono individuati negli attuali presidenti di provincia fino al momento in cui gli organi di Governo delle province saranno rinnovati secondo le modalità previste dalla legge statale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012.

- 1. 06.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al commissariamento delle amministrazioni provinciali in scadenza di mandato elettivo si provvede con la nomina degli attuali presidenti di provincia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

- 1. 07.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

ALLEGATO 8

Legge comunitaria 2012. (C. 4925 Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA I COMMISSIONE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2012 (C. 4925 Governo),

ricordato che, con specifico riferimento ai criteri e principi in tema di sanzioni penali, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 53 del 1997, confermata dalla successiva sentenza n. 456 del 1998, ha stigmatizzato, con riferimento alla disposizione della legge comunitaria per il 1993, analoga a quella contenuta nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge C. 4925, la scarsa precisione dei principi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati, ritenendo necessario, per le deleghe che prevedono il ricorso alla sanzione penale, il massimo di chiarezza e certezza dei relativi criteri,

ricordato che le disposizioni dell'articolo 5, relativo all'adozione di codici di settore o testi unici, sono analoghe a previsioni già introdotte in altre leggi comunitarie, a partire dal 1994, di cui il testo unico in materia di intermediazione finanziaria costituisce l'unico esempio di attuazione (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994),

preso atto che l'articolo 6 dispone il recepimento, entro il 20 maggio 2013,

della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale, per i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione, in base alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 (cosiddetta « direttiva qualifiche »),

rilevato che dal provvedimento non risulta l'eventuale impatto, in termini di dotazioni strumentali e di oneri finanziari, del recepimento della predetta direttiva 2011/51/UE,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge C. 4925, appare opportuno definire con maggiore precisione e chiarezza i principi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati, in aderenza con la giurisprudenza costituzionale in materia,

b) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di definire l'eventuale impatto, in termini di dotazioni strumentali e di oneri finanziari, del recepimento della predetta direttiva 2011/51/UE, ivi prevista.

ALLEGATO 9

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII, n. 5).**PARERE APPROVATO DALLA I COMMISSIONE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, per le parti di propria competenza, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011,

richiamati, in particolare, gli interventi del Governo e del Parlamento italiano nei settori della cooperazione negli affari interni, dell'immigrazione, dell'asilo e della sicurezza, nonché le iniziative per l'integrazione dei Rom, quelle in materia di rete SOLVIT e per la definizione della procedura per iniziativa dei cittadini in base alle previsioni del Trattato,

considerato che:

l'attività del Governo italiano è stata particolarmente intensa, nel corso del 2011, per quanto concerne la riforma della cosiddetta Governance di Schengen, tema che in sede di Consiglio Giustizia e Affari Interni (GAI) è stato affrontato più volte nel corso dell'anno,

la politica del Governo italiano nel settore dell'immigrazione in ambito europeo è stata rimodulata nel corso del 2011, sulla base dell'obiettivo principale di sensibilizzare le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri in ordine alle conseguenze degli avvenimenti nordafricani,

il contributo italiano ha consentito, tra l'altro, di approvare la riforma, da tempo in negoziato, del regolamento istitutivo dell'Agenzia FRONTEX, introducendo disposizioni finalizzate a rafforzarne le funzioni e a ridefinirne il mandato,

centrale nella politica del Governo italiano è rimasto, secondo quanto si evidenzia nella Relazione per l'anno 2011, il tema degli accordi di riammissione,

il Governo italiano ha, altresì, sostenuto una politica che contempra il cosiddetto approccio globale ai temi della immigrazione nei confronti dei paesi di origine e di transito, ritenendo di grande importanza il dialogo con i paesi terzi in materia di organizzazione della migrazione legale, contrasto a quella illegale e legame tra migrazione e sviluppo, accogliendo al contempo con favore la recente inclusione nell'approccio globale, anche del pilastro della protezione internazionale e dell'asilo,

per quanto riguarda il tema dell'integrazione dei rom, nella Relazione viene ricordato come l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), sia stato designato quale *focal point* nazionale nell'ambito delle iniziative dell'Unione europea e nazionali volte all'inclusione dei Rom,

per quanto riguarda la rete SOLVIT, nella fase applicativa è emerso come l'approccio informale e pragmatico sia il principale punto di forza del servizio, mentre le scarse risorse ed il limitato numero di esperti legali ne costituiscono una debolezza: sulla base di questi risultati e del sostegno del Parlamento europeo, la Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, sta lavorando per il miglioramento della rete attraverso la ricerca di soluzioni a 10 azioni principali,

sottolineata, infine, l'importanza dell'*iter* relativo all'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Trattato sull'Unione europea, che rappresenta, di fatto, l'unico strumento di democrazia diretta per i cittadini dell'Unione europea, ed un istituto di grande ausilio per « fidelizzare » maggiormente i cittadini dell'Unione europea all'attività ed al ruolo

dell'Unione, anche considerati i provvedimenti restrittivi che di recente i singoli Stati membri hanno adottato in materia economica per dare seguito agli indirizzi assunti in sede comunitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE